

STATUTO DEL HUMANE TECHNOLOGY LAB

Art. 1

1. È istituito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, d'ora innanzi Università Cattolica, il "Humane Technology Lab", d'ora innanzi Laboratorio. Il Laboratorio ha sede a Milano e, per l'esercizio delle sue attività, si avvale delle strutture dell'Università Cattolica interessate agli scopi istitutivi del Laboratorio.
2. Il Laboratorio ha durata di quattro anni accademici, rinnovabile.
3. Il Rettore rappresenta il Laboratorio di fronte ai terzi.

Art. 2

1. Scopo del Laboratorio è quello di promuovere e valorizzare le attività di ricerca, in particolare di natura multidisciplinare, svolte dall'Università Cattolica sulle relazioni che intercorrono tra le tecnologie e le diverse dimensioni dell'esperienza umana.
L'attività del laboratorio potrà essere svolta anche in collaborazione con docenti e ricercatori di altre università e centri di ricerca, nazionali e internazionali, che operano sulle tematiche del Laboratorio.
2. Per conseguire gli scopi di cui al comma precedente e per diffondere i risultati raggiunti nelle ricerche, il Laboratorio si propone di:
 - a) promuovere e facilitare ricerche multi e transdisciplinari tra i dipartimenti e gli istituti dell'Università Cattolica;
 - b) promuovere accordi e convenzioni di collaborazione con strutture italiane e internazionali;
 - c) promuovere seminari, convegni, dibattiti, incontri anche di carattere internazionale;
 - d) promuovere attività formative;
 - e) promuovere la pubblicazione e la comunicazione dei risultati delle ricerche svolte dall'Università Cattolica sui temi del Laboratorio.

Art. 3

1. Sono organi del Laboratorio:
 - a) il Presidente;
 - b) il Direttore;
 - c) il Comitato direttivo;
 - d) il Consiglio scientifico.

Art. 4

1. Il Presidente del Laboratorio è il Rettore dell'Università Cattolica, o un suo delegato.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo.



Art. 5

1. Il Direttore del Laboratorio è nominato dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo che lo individua al proprio interno tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, e dura in carica quattro anni accademici. Il mandato è rinnovabile per non più di due mandati.
2. Il Direttore:
 - a) sovrintende al funzionamento del Laboratorio e ne coordina l'attività;
 - b) attua le decisioni adottate dal Comitato direttivo;
 - c) convoca e presiede il Consiglio scientifico;
 - d) dispone l'utilizzo degli stanziamenti a disposizione del Laboratorio, nel rispetto dei programmi approvati dal Comitato direttivo nonché delle norme generali amministrativo-contabili;
 - e) trasmette annualmente al Rettore, per il tramite degli Uffici amministrativi, una relazione illustrativa delle attività svolte unitamente al rendiconto consuntivo.

Art. 6

1. Il Comitato direttivo dura in carica quattro anni accademici ed è composto:
 - a) da un numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di nove, di cui almeno la metà appartenente ai ruoli dei professori di I e di II fascia dell'Università Cattolica, nominati dal Rettore;
 - b) dal Direttore generale dell'Università Cattolica o suo delegato.
2. Il Comitato direttivo:
 - a) coadiuva il Direttore nella gestione delle attività del Laboratorio;
 - b) individua al proprio interno, tra i professori di I fascia dell'Università Cattolica, il nominativo da proporre al Rettore per la nomina a Direttore;
 - c) individua i membri del Consiglio scientifico da proporre al Rettore per la nomina;
 - d) delibera il programma delle attività del Laboratorio e redige annualmente una relazione illustrativa delle attività svolte;
 - e) delibera il bilancio preventivo annuale e il rendiconto consuntivo, avvalendosi, per la loro stesura, della collaborazione degli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalle norme generali amministrativo-contabili;
 - f) propone eventuali modifiche allo statuto del Laboratorio;
 - g) individua al proprio interno un segretario con il compito di redigere il verbale delle riunioni e di trasmetterlo ai competenti Uffici amministrativi;
 - h) formula ai competenti organi direttivi la richiesta di rinnovo del Laboratorio, almeno tre mesi prima della scadenza;
3. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno una volta all'anno.
4. Le riunioni del Comitato direttivo possono svolgersi anche in tele-videoconferenza, se specificamente previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 7

1. Il Consiglio scientifico dura in carica quattro anni accademici ed è composto da docenti universitari e da esperti di chiara fama, sino a un massimo di quindici membri. I membri del Consiglio scientifico sono nominati dal Rettore, su proposta del Comitato direttivo.

2. Il Consiglio scientifico ha compiti di indirizzo scientifico relativamente alle attività e ai programmi di ricerca del Laboratorio.
3. Le riunioni del Consiglio scientifico possono svolgersi anche in tele-videoconferenza.

Art. 8

1. Il Laboratorio assicura l'equilibrio economico-finanziario mediante:
 - a) proventi da commesse, contratti o convenzioni con enti, imprese, associazioni, istituzioni pubbliche e private;
 - b) contributi da enti e istituzioni pubblici o privati;
 - c) eventuali contributi a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art 9

1. L'amministrazione del Laboratorio è affidata agli Uffici amministrativi dell'Università Cattolica che cureranno il rispetto delle norme generali amministrativo-contabili e collaboreranno alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

Art. 10

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Università Cattolica.